

Civile Sent. Sez. U Num. 20686 Anno 2018

Presidente: TIRELLI FRANCESCO

Relatore: VINCENTI ENZO

Data pubblicazione: 09/08/2018

SENTENZA

sul ricorso 4749-2017 proposto da:

ARABA FENICE ENERGY S.P.A. (già BIOPOWER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato MARIO NUZZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARISTIDE POLICE;

- ricorrente -

contro

BIOPOWER ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato MARIO NUZZO, che la rappresenta e difende;

COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI ADINOLFI;

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso lo studio dell'avvocato ANGELO MARZOCHELLA, che la rappresenta e difende;

- controricorrenti -

nonchè contro

BKW ITALIA S.P.A., STC S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3001/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 06/07/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2018 dal Consigliere ENZO VINCENTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale LUCIO SALVATO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

uditi gli avvocati Mario Nuzzo, Aristide Police e Rosanna Panariello per delega dell'avvocato Angelo Marzocchella.

FATTI DI CAUSA

1. - La Biopower S.p.A. otteneva dalla Regione Campania, in data 9 agosto 2007 (decreto dirigenziale n. 399/2007), l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, per la costruzione e l'esercizio di una centrale elettrica alimentata a biomassa combustibile nel territorio del Comune di Pignataro Maggiore, con fissazione di inizio e completamento lavori, in base a progetto finanziato con risorse pubbliche, stabiliti da un decreto

dirigenziale rispettivamente entro 220 e 460 giorni dalla ammissione al contributo.

1.1. - La stessa Biopower rinunciava, successivamente, al finanziamento pubblico del progetto e, stante anche l'esistenza di un sequestro penale preventivo gravante sulla centrale in costruzione, chiedeva alla Regione di fissare il termine di ultimazione dei lavori entro tre anni dal loro inizio, in applicazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, con sospensione del termine a far data dall'adozione di detto sequestro (6 maggio 2009).

1.2. - La Regione Campania riteneva di non poter provvedere sino alla conclusione del procedimento penale e tale determinazione veniva impugnata dalla Biopower S.p.A., dinanzi al TAR per la Campania, con ricorso n. 2290/2010; il TAR adito, con ordinanza n. 860/2011, in ragione del venir meno del sequestro penale sull'impianto, ordinava alla Regione di riesaminare l'istanza, la quale veniva accolta dalla Regione, con decreto dirigenziale n. 275 del 10 giugno 2011, che fissava anche la sospensione del termine di ultimazione dei lavori "per il periodo di 329 giorni, pari alla durata del sequestro penale (dal 6.5.2009 al 31.3.2011)".

1.3. - Tale decreto veniva impugnato dal Comune di Pignataro Maggiore (con ricorso n. 5325/2011) dinanzi al medesimo TAR per la Campania, che lo sospendeva in via cautelare con ordinanza n. 1738/2011; la Regione Campania con provvedimento n. 984673 del 28 dicembre 2011, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, dichiarava decaduta la Biopower S.p.A. dall'autorizzazione alla costruzione dell'impianto.

1.4. - Tale ultimo provvedimento era impugnato, dinanzi al TAR per la Campania (con ricorso n. 911/2012), dalla stessa Biopower e l'adito TAR, con sentenza n. 3873/2012, previa riunione dei tre ricorsi: dichiarava improcedibile il primo (n. 2290/2010) proposto dalla società Biopower; accoglieva quello proposto dal Comune di

Pignataro Maggiore (n. 5235/2011), annullando, per l'effetto, il decreto n. 275/2011; rigettava il terzo proposto dalla medesima Biopower (n. 911/2012), con la connessa domanda risarcitoria.

2. - A seguito di appello della Biopower S.p.A. (che in corso di giudizio mutava la propria ragione sociale in Araba Fenice Energy S.p.A.), il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1042/2015, dichiarava inammissibile il ricorso n. 5235/2011 del Comune di Pignataro Maggiore e, in accoglimento del ricorso della già Biopower (n. 911/2012), annullava il provvedimento regionale n. 984673/2011 e condannava la Regione Campania al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente, che liquidava nella misura complessiva di euro 5 milioni, oltre accessori.

3. - La Regione Campania proponeva, quindi, ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., che il Consiglio di Stato, con sentenza resa pubblica il 6 luglio 2016, accoglieva, annullando la decisione n. 1042/2015 e, in sede rescissoria, rigettando il ricorso in appello (n. 8362/2012) della stessa Araba Fenice Energy S.p.A.

3.1. - Il Consiglio di Stato riteneva fondato il ricorso per revocazione quanto al primo motivo (con assorbimento dei restanti tre), in punto di sussistenza dell'errore di fatto sul termine di completamento delle opere", con conseguente "insussistenza del danno riconducibile alla nota del 28.12.2011 prot. 984673 che dichiarava la decadenza dall'autorizzazione".

3.2. - A tal riguardo, il giudice adito nel giudizio per revocazione osservava che la responsabilità risarcitoria della Regione Campania, "per il mancato completamento e la mancata entrata in esercizio dell'impianto", era stata affermata "per effetto di un errore di fatto risultante dagli elementi della causa" e, segnatamente, per aver la sentenza di appello rilevato l'esistenza di "un nesso eziologico fra l'adozione della nota regionale in data 28 dicembre 2011", di

decadenza del titolo autorizzatorio, "e la ritrazione del danno" anzidetto, supponendo "un fatto in realtà insussistente", in "contrasto con le risultanze in atti", giacché, allorquando la Regione adottò il provvedimento in data 28 dicembre 2011, "il termine per la realizzazione dell'impianto (pur computato secondo le benigne modalità fissate dalla sentenza oggetto di impugnativa) era già ormai irrimediabilmente scaduto, senza che fosse intervenuta alcuna ulteriore proroga", posto che i lavori erano iniziati il 25 settembre 2007 e "l'ordinario termine per il loro completamento sarebbe venuto a scadenza il 25 settembre 2010".

Peraltro, anche "computando in favore della ricorrente ... l'ulteriore periodo (pari a 329 giorni) durante il quale l'impianto era stato sottoposto a sequestro penale", se ne deduceva che "i lavori avrebbero dovuto essere completati al massimo entro il 19 agosto 2011", essendo quindi tale termine ampiamente scaduto allorquando la Regione aveva adottato il provvedimento del 28 dicembre 2011.

3.3. - Il Consiglio di Stato riteneva, inoltre (e sebbene "la questione revocatoria già sia da intendersi risolta nei sensi anzidetti"), di non poter convenire con "il diverso calcolo" della società ricorrente, che indicava la "più cospicua durata di 1.789 giorni", non avendo la sentenza oggetto di revocazione "espressamente statuito in ordine alla determinazione e alla computabilità del richiamato termine di durata del sequestro (essendosi invece incentrata sulla diversa questione dell'applicabilità del termine triennale di cui al richiamato articolo 15 del d.P.R. 380 del 2001)".

Peraltro, ove fosse stata affrontata l'anzidetta questione in punto di diritto, l'esito non avrebbe potuto essere favorevole alla società ricorrente, giacché il dissequestro era stato disposto solo dopo alcune variazioni del progetto di elementi strutturali "inizialmente difformi rispetto alla normativa antisismica".

In ogni caso, ove fosse stato computabile in favore della società ricorrente "il periodo del sequestro del cantiere, tale periodo risultava agli atti di soli 329 giorni, come indicato nel decreto regionale n. 275 del 2011 (decreto che non risulta in parte qua impugnato)" e dalla stessa sentenza oggetto di revocazione, non avendo l'Araba Fenice Energy "censurato nelle forme di legge un eventuale errore insito in tale determinazione temporale".

Ne conseguiva, secondo il giudice della revocazione, che anche computando il periodo di 329 giorni anzidetto, la scadenza del termine di ultimazione dei lavori di completamento dell'impianto sarebbe stato in data 19 agosto 2011, dunque antecedente a quello di adozione del decreto n. 275 del 2011.

3.4. - Il giudice della revocazione, dunque, concludeva, sul piano rescindente, che "non era dato supporre che il provvedimento regionale avesse sortito una valenza causale determinante al fine di impedire il completamento e l'entrata in servizio dell'impianto e, in via mediata, alla determinazione del danno lamentato dalla ricorrente". Di qui l'annullamento dell'impugnata sentenza n. 1042/2015.

3.5. - Il medesimo giudice, sul piano rescissorio, rilevava, per le stesse anzidette ragioni, l'infondatezza della domanda risarcitoria, che, dunque respingeva.

4. - L'Araba Fenice Energy S.p.A. ha impugnato tale sentenza con ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111, ottavo comma, Cost. e 362 c.p.c., affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso il Comune di Pignataro Maggiore e la Regione Campania; la Biopower Italia s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso adesivo alle ragioni della ricorrente principale.

Il procuratore generale ha depositato, nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., requisitoria scritta con cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; conclusioni ribadite oralmente in udienza pubblica, ai sensi dell'art. 379 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso proposte dai controricorrenti Regione Campania e Comune di Pignataro Maggiore.

1.1. - La Regione, anzitutto, ha eccepito la tardività della proposizione dell'impugnazione sia rispetto al termine semestrale di cui al vigente art. 327 c.p.c. (applicabile *ratione temporis* per essere i giudizi amministrativi, poi riuniti, iniziati dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009), sia rispetto al termine di giorni 60 di cui all'art. 326 c.p.c., che fa decorrere dalla notifica, in data 12 ottobre 2016, del ricorso per errore materiale della sentenza n. 3001/2016 proposto dalla stessa Araba Fenice Energy S.p.A. e rigettato con ordinanza del 15 dicembre 2016.

1.1.1. - L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili dedotti.

Il termine lungo semestrale, infatti, risulta rispettato dalla ricorrente, che, a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data 6 luglio 2016, ha spedito, a mezzo posta, la notificazione del ricorso in data 6 febbraio 2017, ossia nel termine di sei mesi, tenuto conto della sospensione del termine nel periodo feriale, dal 1° al 31 agosto (in base alla modifica, con decorrenza dall'anno 2015, dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969 ad opera dell'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazione, dalla legge n. 162 del 2014).

La notifica dell'istanza di correzione di errore materiale della sentenza è inidonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c., stante la natura amministrativa e non impugnatoria del procedimento di correzione, sicché non può trovare applicazione il

principio per il quale, ai fini della decorrenza del detto termine, la notifica dell'impugnazione equivale, sul piano della "conoscenza legale" da parte dell'impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata (tra le altre, Cass., S.U., 28 febbraio 2017, n. 5053).

1.2. – Entrambe le parti controricorrenti hanno, quindi, eccepito la nullità/inesistenza della notificazione del ricorso al Comune di Pignataro maggiore, essendo stata effettuata presso l'avv. Adinolfi, difensore domiciliatario nel giudizio di appello, che non poteva essere posto in relazione con detto Comune nel giudizio di revocazione, nel quale l'ente territoriale era rimasto contumace.

1.2.1. - L'eccezione è infondata, in quanto non solo l'ipotesi dedotta attiene non già all'inesistenza, bensì alla nullità della notificazione (essendo vizio relativo alla individuazione del luogo di notificazione, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario), sanabile, con efficacia *ex tunc*, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 14916); ma, inoltre, si tratta di notificazione nei confronti di un litisconsorte necessario, per cui si sarebbe dovuto comunque disporre l'integrazione del contraddittorio, resasi inutile per effetto della costituzione del Comune controricorrente.

1.3. – La Regione Campania ha, poi, eccepito l'inammissibilità del ricorso per "contrasto col giudicato interno sulla giurisdizione" del giudice amministrativo e, quindi per "carezza di interesse della ricorrente", la quale, sin dall'instaurazione del giudizio dinanzi al TAR per la Campania, non ha mai contestato detta giurisdizione.

1.3.1. - L'eccezione è infondata, poiché il ricorso dell'Araba Fenice Energy S.p.A. non denuncia il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella del giudice ordinario, rispetto al *thema decidendum* originariamente veicolato con i ricorsi che instavano per l'annullamento delle delibere regionali ritenute

illegittime e per il conseguente risarcimento del danno, bensì il difetto assoluto di giurisdizione del giudice della revocazione per asseriti vizi, attinenti a questo giudizio, che prescindono, dunque, dal profilo dedotto dalla controricorrente.

1.4. - Il Comune di Pignataro ha, infine, eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell'ordinanza collegiale n. 5427/2016, con cui è stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata in questa sede, per aver il giudice della revocazione "esteso l'annullamento al complesso delle statuizioni" di detta sentenza e non, invece, essersi "limitato al solo capo relativo al risarcimento del danno". Il controricorrente assume che siffatta pronuncia avrebbe valore di sentenza e avrebbe reso l'operato del giudice delle revocazione "conforme a legge, anche con riferimento ai limiti interni ed esterni alla giurisdizione".

1.4.1. - L'eccezione è infondata, poiché, a mente dell'art. 288 c.p.c. (applicabile nella specie in base all'art. 39 c.p.a. ed all'assenza di disciplina sul punto da parte dell'art. 86 c.p.a., trattandosi di principio di carattere generale in ragione della natura amministrativa del procedimento di correzione dell'errore materiale), il rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale, privo di natura decisoria (Cass., S.U., 1° dicembre 2009, n. 25260), non immuta la portata originaria del provvedimento cui si riferisce, che è soltanto ribadita in quanto tale e siccome non affetta da errore materiale, ma non già mondata dei vizi di "giudizio" che la parte ritenga di ascrivere al provvedimento stesso e che, quindi, ne possono facoltizzare l'impugnazione, senza che possa di per sé, in ragione del rigetto di detta istanza (quali ne siano le ragioni), predicarsi una conformità "a legge".

2. - Con il primo mezzo è denunciato difetto assoluto di giurisdizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 d.lgs. n.

104 del 2010, 48 del t.u. n. 1054 del 1924, 360, comma primo, n. 1 e 362, comma primo, c.p.c. e 111 Cost. in relazione all'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver il Consiglio di Stato, nel decidere in sede di giudizio di revocazione su questioni controversie, trattate dalle parti nella precedente fase del giudizio e già decise dalla sentenza poi revocata, esercitato un potere di riesame del merito della controversia "espressamente escluso dall'art. 395 c.p.c.", con conseguente vizio di difetto assoluto di giurisdizione in assenza di qualsiasi potere rescissorio, escluso dall'ordinamento in capo a qualsiasi giudice.

Il Consiglio di Stato avrebbe, infatti, operato una rivalutazione sia del calcolo del termine per il completamento dei lavori dell'impianto già autorizzato in capo alla Biopower, avendo la sentenza revocanda n. 1042/2015 dato invece prevalenza "alla volontà della Regione oltreché al dato testuale del provvedimento", per cui l'intera durata del sequestro era di 694 giorni (dal 29.5.2009 al 31.3.2011); sia del ~~il~~ nesso eziologico tra provvedimento amministrativo e mancato completamento di detti lavori.

3. - Con il secondo mezzo è dedotto difetto assoluto di giurisdizione, per violazione del giudicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 d.lgs. n. 104 del 2010, 48 del t.u. n. 1054 del 1924, 360, comma primo, n. 1 e 362, comma primo, c.p.c. e 111 Cost. in relazione agli artt. 395, primo comma, n. 4, 324, 112 c.p.c. e 2909 c.c.

Il Consiglio di Stato, nell'annullare, in sede di giudizio di revocazione, l'intera sentenza n. 1042/2015, si sarebbe pronunciata in ordine a questioni (modifica del termine di ultimazione dei lavori; illegittimità del provvedimento regionale di decadenza dall'autorizzazione; colpa della P.A., illegittimità della sua azione e sussistenza del nesso eziologico con il danno) non fatte oggetto di impugnazione, ossia sulla dichiarata inammissibilità del ricorso del

Comune di Pignataro Maggiore e sull'annullamento della delibera regionale n. 984673/2011 (con cui era stata dichiarata decaduta la Biopower dall'autorizzazione alla costruzione dell'impianto energetico), rispetto alle quali non aveva più potere decisorio in quanto oramai formatosi il giudicato.

3.1. – I motivi, che possono essere congiuntamente scrutinati, sono inammissibili.

Il sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo è circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l'ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui attengono invece gli errori *in iudicando* e *in procedendo*, i quali esorbitano dai confini dell'astratta valutazione di sussistenza degli indici definitivi della materia ed investono l'accertamento della fondatezza o meno della domanda (tra le molte, Cass., S.U., 18 gennaio 2005, n. 847, Cass., S.U., 16 febbraio 2009, n. 3688; Cass., S.U., 23 luglio 2015, n. 15476; Cass., S.U., 29 dicembre 2017, n. 31226; Cass., S.U., 27 aprile 2018, n. 10264). E ciò quale che sia la gravità della violazione, anche ove essa attinga alla soglia del c.d. stravolgimento delle norme di riferimento, sostanziali o processuali, applicate (Corte cost., sent. n. 6 del 2018).

Avuto, poi, riguardo, nello specifico, al ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione, giova rammentare che la questione di giurisdizione può sorgere solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, in quanto ogni diversa censura sulla decisione di merito non avrebbe ad oggetto una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 gennaio 2016, n. 1520).

In ogni caso, è da escludere che possa dar luogo alla violazione dei limiti esterni alla giurisdizione il vizio di ultrapetizione (Cass., S.U., 22 aprile 2013, n. 9687) ovvero la violazione del giudicato interno (Cass., S.U., 21 novembre 2008, n. 27618, Cass., S.U., 30 marzo 2017, n. 8245), concretandosi essi in un *error in procedendo*.

Ne consegue che le doglianze di parte ricorrente, lungi dal prospettare la violazione di limiti esterni alla giurisdizione del Consiglio di Stato in sede di giudizio di revocazione, ai sensi del n. 4 del primo comma dell'art. 395 c.p.c., sono orientate, inammissibilmente, ad evidenziare unicamente degli *errores in procedendo*, non solo concernenti le ipotesi anzidette di vizio di ultrapetizione e di violazione del supposto giudicato interno già formatosi, ma anche in riferimento alla stessa individuazione dell'errore revocatorio rilevante ai fini della rescissione della sentenza impugnata.

Le censure, infatti, convergono nel mettere in risalto uno stravolgimento dell'anzidetta norma processuale che, tuttavia, non può, come detto, solo in ragione della gravità della violazione, ridondare in un superamento degli ambiti propri della giurisdizione del giudice adito in revocazione, là dove, peraltro, il Consiglio di Stato (al di là poi di ulteriori argomentazioni rese soltanto *ad abundantiam*) ha resecato l'errore di fatto all'esito di una interpretazione delle risultanze processuali (cfr., segnatamente, p. 10 della sentenza, nonché sintesi al § 3.2. dei "Fatti di causa"), siccome ad esso rimessa nell'ambito dei poteri di cognizione propri del giudizio revocatorio.

4. - Con il terzo mezzo è prospettato difetto assoluto di giurisdizione, per diniego di giustizia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 d.lgs. n. 104 del 2010, 48 del t.u. n. 1054 del 1924, 360, comma primo, n. 1 e 362, comma primo, c.p.c. e 111 Cost. in relazione all'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

Il Consiglio di Stato, nel ritenere non evidenti, né condivisibili, in riferimento alla durata del sequestro penale, "le ragioni per cui il periodo di tre anni decorrente dal 25 settembre 2007 non avrebbe avuto la durata di $(365 \times 3) = 1.095$ giorni, bensì la più cospicua durata di 1.789", non avrebbe censurato tanto la sentenza revocanda n. 1042/2015, quanto, piuttosto, la delibera n. 275/2011 della Regione Campania, che "aveva valutato, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, il suddetto sequestro penale come giusta causa di sospensione del termine per il completamento dei lavori estendendolo di un numero di giorni pari a quello della misura cautelare (1.789)".

In tal modo il giudice della revocazione avrebbe sostituito la propria valutazione di opportunità della sospensione dei lavori a quella della P.A., peraltro essendo smentita (dal giudice penale in sede di dissequestro) anche l'affermazione che la misura cautelare sarebbe venuta meno solo a seguito di variazioni di elementi strutturali del progetto da parte di Biopower.

In definitiva, il Consiglio di Stato avrebbe sovvertito i provvedimenti amministrativi n. 257/2011 e n. 984673/2011 "attraverso un uso distorto del ricorso per revocazione" e tale *error in procedendo*, in quanto stravolgente le norme di rito, avrebbe determinato un evidente diniego di giustizia.

4.1. - Il motivo è inammissibile, giacché (in disparte la stessa mancata effettiva prospettazione di una violazione di limiti esterni alla giurisdizione sindacabile in questa sede) con esso non è attinta l'effettiva *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

Questa, infatti, si arresta all'affermazione (cfr. in particolare, pp. 9/11, sino al capoverso: "A riguardo si può osservare, per quanto la questione revocatoria già sia da intendere risolta nei sensi anzidetti:") della sussistenza dell'errore revocatorio in ragione della scadenza del termine di ultimazione dei lavori, risultante dalle emergenze processuali, prima dell'adozione del provvedimento

regionale del 28 dicembre 2011, con conseguente venire meno del nesso eziologico tra condotta illegittima della P.A. e danno da mancato completamento dell'impianto energetico a biomasse.

Le censure, dunque, investono argomentazioni ulteriori (pur sempre formulate in base ad un giudizio ipotetico), con valenza soltanto rafforzativa dell'anzidetto ragionamento decisorio, che, pertanto, risultano comunque sviluppate *ad abundantiam*.

Peraltro, anche ove si intendesse, semmai, ascrivere alla parte di motivazione qui censurata natura di *ratio decidendi*, sarebbe pur sempre una *ratio* autonoma rispetto a quella impugnata con i primi due motivi e che si è ormai cristallizzata a seguito della declaratoria di inammissibilità delle veicolate censure, per cui l'impugnazione di questa ulteriore *ratio* non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (tra le tante, Cass., S.U., 29 marzo 2013, n. 7931).

5. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la società ricorrente, in solido con la controricorrente Biopower Italia s.r.l. in liquidazione – che ne ha sorretto, con il controricorso adesivo, le ragioni di impugnazione – condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, in favore della Regione Campania e del Comune di Pignataro Maggiore.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna l'Araba Fenice Energy S.p.A., in solido con la Biopower Italia s.r.l. in liquidazione, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.000,00, per compensi, in favore della Regione Campania e in euro 12.000,00, per compensi, in favore del Comune di Pignataro Maggiore, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e

agli accessori di legge, in favore di entrambe dette parti controricorrenti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite Civili della Corte suprema di Cassazione, il 17 luglio 2018.